

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V^a SEZIONE

Doping – Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

COMUNICATO UFFICIALE N. 16/CGF

(2008/2009)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL COM. UFF. N. 12/CGF – RIUNIONE DELL'1 AGOSTO 2008

Collegio composto dai Signori:

Zoppellari Avv. Mario – Presidente; Patierno Dr. Antonio; Orlandi Prof. Mauro, Leozappa Avv. Patrizio, Molinari Dr. Lucio – Componenti; Catania Dr. Raimondo - Rappresentante A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

2) **DEFERIMENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING A CARICO DEL CALCIATORE JULIANO MARK TESSERATO, ALL'EPOCA DEI FATTI, IN FAVORE DELLA SOCIETÀ RAVENNA CALCIO PER VIOLAZIONE DELL' ART. 2.1 DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING. DEL C.O.N.I.**

Con provvedimento di deferimento in data 22.7.2008, l'Ufficio della Procura Antidoping del C.O.N.I. deferiva il calciatore Mark Iuliano, tesserato all'epoca del prelievo in favore della società Ravenna Calcio, trovato positivo per Benzoilecgonina (metabolita della cocaina) in occasione del controllo antidoping disposto per la gara Ravenna/Cesena del Campionato Italiano di Serie B, svoltasi a Ravenna in data 1.6.2008, chiedendo l'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 10.2 del Codice WADA recepito nelle Norme Sportive Antidoping del CONI – NADO e cioè la sospensione da qualsiasi gara per un periodo di 2 anni.

Deduceva l'Ufficio di Procura che il predetto calciatore, sospeso in via cautelare dall'attività agonistica con provvedimento del 3.7.2008 di questa Corte Com. Uff. n. 3, non chiedeva l'effettuazione di controanalisi e in sede di assunzione di informazioni, alla presenza del proprio legale, ammetteva di aver assunto, per la prima volta, per via intranasale una piccola dose di cocaina offertagli da conoscenti in un bar, trovandosi in uno stato di depressione dovuto a motivi familiari.

A giudizio dell'Ufficio di Procura, non ricorrono nella fattispecie le ipotesi previste dall'art. 10.5 per disporre una riduzione della sanzione che, ai sensi dell'art. 10.2. del Codice WADA recepito nelle Norme Sportive Antidoping del CONI – NADO, nel caso di prima violazione è la squalifica per un periodo di 2 anni.

Questa Corte, visti gli atti e sentiti l'avv. Nerbini ed il signor Juliano, ritiene pacificamente sussistente la responsabilità ascritta al calciatore deferito per assunzione di sostanza vietata, stante l'intervenuta ammissione del calciatore, e, conseguentemente, accertata la violazione dell'art. 2.1 delle vigenti Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I..

Nel concordare con l'Ufficio di Procura che, nella fattispecie, non sussiste alcuna delle "circostanze eccezionali" al cui ricorrere l'art. 10.5 del Codice WADA consente una riduzione del periodo di squalifica previsto dall'art. 10.2 dello stesso Codice WADA e considerato altresì che, ai

sensi del citato art. 2.1 delle vigenti Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I., non è indispensabile dimostrare che vi sia dolo, colpa, negligenza o uso colpevole da parte dell'atleta deferito, la Corte di Giustizia Federale dispone sia irrogata al calciatore Mark Juliano la squalifica per un periodo di anni 2 (due).

Per questi motivi la C.G.F., visti gli atti, in accoglimento del deferimento come sopra proposto dall'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., dichiara il calciatore Juliano Mark responsabile della violazione ascrittagli e infligge allo stesso la sanzione della squalifica per anni 2 a decorrere dalla data di sospensione cautelare, 3.7.2008.

*“Sulla base della decisione assunta dalla Corte di Giustizia Federale in data odierna, il calciatore **Juliano Mark** è inserito nel RTP (Registered Testing Pool) nazionale del CONI-NADO ed è tenuto ad adempiere a tutti gli specifici obblighi previsti sino alla fine dell'anno solare in cui ha termine l'efficacia del presente provvedimento ovvero sino a quando non comunichi agli Organi Competenti di ritirarsi da qualsiasi attività sportiva”.*

IL PRESIDENTE
Avv. Mario Zoppellari

Publicato in Roma l'8 Agosto 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete